



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI AREE ALLE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
(Legge 18.3.1968 n° 337)***

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Tutela delle specie animali impiegate negli spettacoli viaggianti e nei circhi	4
Art. 4 – Individuazione delle aree idonee e disponibili per l’installazione	4
Art. 5 - Concessione dell’area – tipologia e durata	4
Art. 6 - Concessione dell’area – competenza	5
Capo II - Parco divertimenti tradizionale del Settembre Castellazese	5
Art. 7 – Parco divertimenti allestito per il Settembre Castellazese	5
Art. 8 - orari di apertura del parco divertimenti e funzionamento delle attrazioni.....	6
Art. 9 - Contenuto delle domande ed istruttoria	6
Art. 10 – Criteri di priorità per la partecipazione al parco divertimenti tradizionale Settembre castellazese	7
Art. 11 – Mancata presentazione dell’istanza, rinunce, sostituzioni e cambi di attrazione	7
Art. 12 - Successioni e Subentri	8
Art. 13 - Attività commerciali complementari.....	8
Capo III - Installazione di singole giostre, piccoli complessi di attrazione, circhi equestri.....	8
Art. 14 - Presentazione e contenuto delle domande	8
Art. 15 – Istruttoria.....	9
Art. 16 – Installazione di attrazioni nell’ambito di manifestazioni diverse	9
Capo IV - Disposizioni comuni	10
Art. 17 - Divieto di sub concessione	10
Art. 18 - Rappresentanza	10
Art. 19 - Prescrizioni per l’installazione	10
Art. 20 – Obblighi del concessionario	10
Art. 21 - Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche	11
Art. 22 - Responsabilità civile	11
Art. 23 - Sistemazione di caravan, motorhome e abitazioni	12
Capo V - Revoche e Sanzioni	12
Art. 24 - Revoche della concessione di occupazione del suolo pubblico	12
Art. 25 – Sanzioni.....	12
Capo VI - Disposizioni Finali	12
Art. 26 - Disposizioni finali e di rinvio	12
Art. 27 – Entrata in vigore ed abrogazioni	13

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e sue norme di attuazione, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'installazione, ricorrente od occasionale, e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni e degli spettacoli circensi.
2. Qualora l'installazione di che trattasi avvenga su aree di proprietà privata, non recintate e comunque soggette ad uso pubblico messe a disposizione per attività dello spettacolo viaggiante, deve intendersi l'area come pubblica a tutti gli effetti e le installazioni soggette alla disciplina del presente Regolamento. Nell'ipotesi di aree private, tranne che per quanto riferito all'occupazione del suolo pubblico, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica altresì all'installazione di padiglioni, banchi e autobanchi dolciari, gastronomici e simili quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e contestualmente a quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante

Art. 2 – Definizioni

1. Si definiscono:
 - a) “attività di spettacolo viaggiante” ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 337/1968 le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
 - c) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
 - d) conduttore: persona incaricata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico
 - e) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze,
 - f) parco di divertimento: complesso organizzato di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
 - g) ai fini del presente regolamento si considerano manifestazioni ricorrenti quelle che si svolgono annualmente in occasione del Settembre Castellazese e/o di altri particolari eventi a rilevanza locale
 - h) ai fini del presente regolamento è da intendersi concessione occasionale o sporadica quella rilasciata a piccoli complessi di attrazioni fino ad un massimo di 3 sullo stesso sito del territorio comunale in area individuata
2. Per “piccolo complesso di attrazioni” si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca, ai sensi della vigente normativa di settore, un parco divertimenti
3. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla legge n. 337/1968 e dalle circolari ministeriali n. 4 del 04/06/1986 e n. 4803/Tb30 del 27/09/1989 e s.m.i.

Art. 3 – Tutela delle specie animali impiegate negli spettacoli viaggianti e nei circhi

1. Nel caso di attrazioni con animali (circhi o altro) deve essere documentata l'idoneità dei ricoveri e lo stato generale degli animali stessi. L'Amministrazione Comunale accoglie in modo particolarmente favorevole le attività che non utilizzano animali come attrazione per i propri spettacoli. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n.189 recante *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*.

Art. 4 – Individuazione delle aree idonee e disponibili per l'installazione

1. L'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di complessi di attrazioni di diverse dimensioni e di parchi di divertimento non permanenti, nonché di quanto necessario allo svolgimento di spettacoli circensi deve essere effettuata esclusivamente in aree pubbliche, ad uso pubblico o private idonee, destinate a tale scopo ed espressamente individuate ai sensi della legge n. 337/1968.
2. La Giunta Comunale, come previsto all'art. 9 legge n. 337 del 1968, individua, con propria deliberazione, le aree del territorio comunale disponibili ed idonee da destinarsi alle installazioni di cui al comma 1.
3. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato, secondo il disposto della normativa vigente, con cadenza annuale; qualora la Giunta Comunale non provveda con proprio, apposito atto deliberativo all'aggiornamento, si ritiene confermato l'elenco di cui all'ultima deliberazione adottata.
4. Nelle aree individuate con le modalità di cui al comma 2, in occasione dei parchi di divertimento e, più in generale, di installazione di attrazioni varie, potranno essere riservate delle zone agli artisti di strada, ai piccoli punti di spettacolo rappresentativo ed alle Associazioni Locali e di Volontariato che realizzino attività di tipo spettacolare, sempre che non impediscano od ostacolino la regolare attività del parco divertimenti e/o delle attrazioni installate.
5. L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree del territorio comunale diverse da quelle a ciò espressamente individuate può essere consentita solo nel caso in cui le attrazioni, in numero non superiore a 2, siano inserite in manifestazioni diverse e di altra natura con le limitazioni e le modalità di cui all'art.15 del presente regolamento.

Art. 5 - Concessione dell'area – tipologia e durata

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, per la formazione dei parchi di divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. Le concessioni delle aree comunali, sia occasionali che ricorrenti per qualsiasi tipologia di spettacolo viaggiante sono di norma temporanee.
3. Per singole attrazioni o per piccoli complessi fino a 3 attrazioni, non costituenti parco di divertimento, da installare nelle zone ed aree del territorio comunale ritenute idonee ed a ciò destinate, potranno essere rilasciate concessioni temporanee per un tempo massimo di 10 giorni. Eventuali proroghe al periodo prestabilito potranno essere concesse, previa motivata richiesta dell'interessato.
4. Per il parco divertimenti che annualmente ricorre nell'ambito delle manifestazioni organizzate per la festa patronale denominata *“Settembre Castellazese”* e che trova

specifica disciplina nel successivo Capo II, le concessioni vengono rilasciate per un tempo massimo di giorni **quattordici** nel periodo individuato dal **martedì** antecedente la terza domenica di Settembre e fino al lunedì successivo la quarta domenica di Settembre, quando il parco divertimenti si svolga in area individuata nell'ambito del centro storico. Le concessioni vengono rilasciate per un periodo massimo di giorni **quindici** dal **lunedì** antecedente la terza domenica di Settembre e fino al **lunedì** successivo la quarta domenica di Settembre quando il parco divertimenti si svolga in area individuata all'esterno dal centro storico cittadino.

Art. 6 - Concessione dell'area – competenza

1. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico in caso di attrazioni, spettacoli viaggianti e circhi equestri sono rilasciate, su istanza di parte, dal Servizio Polizia Municipale a cui è affidata di norma la gestione dell'istruttoria relativa.
2. Il Servizio Polizia Municipale è altresì competente in caso di complessi di attrazioni e parchi di divertimento all'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione. Al fine di meglio espletare tali operazioni, il suddetto Servizio potrà avvalersi della collaborazione degli altri Uffici Comunali e di eventuali Commissioni appositamente costituite.
3. La concessione di suolo pubblico rilasciata non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività rimane disciplinata dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), R.D. 18.6.1931 n. 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 6.5.1940 n. 635, dalla legge 337, D.P.R. n. 394 del 21.4.1994, D.M. del 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e da tutte le disposizioni vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da impropri utilizzi dell'area nonché da violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni di esercizio eventualmente contenute nell'autorizzazione di cui al precedente comma.

Capo II - Parco divertimenti tradizionale del Settembre Castellazese

Art. 7 – Parco divertimenti allestito per il Settembre Castellazese

1. Il parco divertimenti tradizionale del Settembre Castellazese è una manifestazione dello spettacolo viaggiante ricorrente che si svolge annualmente in occasione della Festa Patronale. Il periodo di allestimento e permanenza del parco divertimenti è di **quattordici giorni** e decorre dal **martedì** antecedente la terza domenica di settembre e fino al **lunedì** successivo la quarta domenica di settembre quando il parco divertimenti si svolga in area individuata nell'ambito del centro storico ed è di giorni **quindici** dal lunedì antecedente la terza domenica di Settembre e fino al lunedì successivo la quarta domenica di Settembre quando il parco divertimenti si svolga in area individuata all'esterno dal centro storico cittadino
2. I titolari delle attività dello spettacolo viaggiante che intendano ottenere la concessione di un'area per installare una o più attrazioni all'interno del parco divertimenti tradizionale **devono** presentare apposita istanza che dovrà pervenire al Comune di Castellazzo Bormida entro il **31 marzo** dell'anno per cui è richiesta l'installazione.
3. Le istanze che perverranno oltre i termini indicati al comma 2 saranno considerate per ciò stesso irricevibili e quindi archiviate. Farà fede della data il timbro di acquisizione al protocollo comunale.

4. Le istanze non validamente e tempestivamente presentate non costituiranno titolo preferenziale per l'avvenire e non daranno diritto ad all'attribuzione di nessun punteggio.
5. Durante il periodo di apertura del parco tradizionale non verranno concesse autorizzazioni temporanee per attrazioni dello spettacolo viaggiante o similari al di fuori del parco ed in concorrenza con il medesimo.

Art. 8 - orari di apertura del parco divertimenti e funzionamento delle attrazioni

1. Il parco divertimenti del Settembre Castellazzese nel periodo di allestimento potrà essere aperto e quindi le singole attrazioni potranno concretamente funzionare con i seguenti orari:
 - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 20:00 e dalle ore 21:00 alle 24:00
 - il sabato dalle ore 15:00 alle 20:00 e dalle ore 21:00 alle 01:00
 - la domenica dalle ore 10:00 alle 12:00 dalle ore 15:00 alle 20:00 dalle ore 21:00 alle 24:00

Al di fuori da tali orari tutte le attrazioni, di qualsivoglia tipologia, compresi i pugnometri e le altre piccole attrazioni a funzionamento semplice (v. elenco delle attività spettacolari attrazioni trattenimenti di cui all'art. 4 legge 18/03/1968 n. 337 approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e successivamente aggiornato da ultimo con Decreto Interministeriale del 27/06/2024) dovranno essere spente, inaccessibili all'utenza e non funzionanti e qualsiasi musica, suono, rumore derivante dalle suddette attrazioni dovrà cessare.

Art. 9 - Contenuto delle domande ed istruttoria

1. Le domande, da presentarsi in carta resa legale con l'apposizione di idonea marca da bollo, dovranno contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente ed il codice fiscale;
 - b) l'indicazione della ragione sociale, del codice fiscale / partita iva, della sede legale e le generalità complete del legale rappresentante in caso di società;
 - c) la residenza dell'esercente o altro luogo dove ricevere eventuali comunicazioni il recapito telefonico, l'indirizzo email e/o pec del richiedente.
 - d) precisa denominazione dell'attrazione che si intende installare risultante dal nulla osta ministeriale (per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco)
 - e) precisa indicazione della superficie d'ingombro dell'attrazione ad installazione avvenuta comprensiva di sporgenze, vano cassa, ingombri aerei;
 - f) indicazione del periodo per cui si richiede la concessione per l'occupazione dell'area inteso dal giorno di arrivo ed effettivo inizio dell'occupazione al giorno di effettivo sgombero dell'area stessa. Tale periodo dovrà essere corrispondente a quello di durata del parco come previsto dal precedente art. 6 comma 1 e non potrà essere né inferiore né superiore.
 - g) copia licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza;
2. L'Amministrazione Comunale esaminate, applicando i criteri di priorità di cui all'art. 10 del presente Regolamento, le istanze complete e pervenute in tempo utile, provvederà ad inviare comunicazione scritta a ciascuno dei richiedenti circa l'esito dell'istruttoria almeno 30 giorni prima della data d'inizio del parco.
3. I soggetti ammessi alla partecipazione al parco divertimenti, prima dell'inizio dell'attività e messa in esercizio delle attrazioni, ai sensi di quanto previsto dal T.U.L.P.S e dalle vigenti norme in materia di safety e security, dovranno produrre:
 - certificato di collaudo statico delle strutture sottoscritto da un tecnico abilitato;

- relazione di corretto montaggio dell'attrazione sottoscritta da un tecnico abilitato o presentata dal richiedente in forma autocertificativa;
- relazione di messa a norma dell'impianto elettrico sottoscritta da un tecnico abilitato;
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile.
- ricevuta di avvenuto versamento di quanto dovuto a titolo di Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l'occupazione dell'area

Art. 10 – Criteri di priorità per la partecipazione al parco divertimenti tradizionale Settembre castellazese

1. Per il parco divertimenti del Settembre Castellazese e per ciascuna manifestazione ricorrente che verrà eventualmente istituita, verrà redatta ed annualmente aggiornata dal competente ufficio comunale una graduatoria dei richiedenti con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza e del punteggio attribuito tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo. In particolare saranno assegnati:
 - 2 punti per ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco aumentati di 1 punto per ogni anno di partecipazione al parco con la stessa attrazione;
 - 0,5 punti per ogni anno di presentazione ininterrotta della domanda senza autorizzazione e conseguente partecipazione;
 - 0,5 punti per la partecipazione occasionale “una tantum”, tale partecipazione determinerà l'acquisizione del solo punteggio per presentazione della domanda punti 0,5;

Il punteggio di 0,5 punti verrà assegnato anche nel caso di assenza giustificata da seri motivi comunicata al Comune prima della data di allestimento del Parco Divertimenti. Nel caso di assenza non giustificata non verrà assegnato alcun punteggio.
2. Le richieste di partecipazione al parco divertimenti realizzato in occasione della festa patronale “Settembre Castellazese” verranno esaminate tenendo conto dei seguenti titoli preferenziali, in subordine:
 - Maggiore punteggio attribuito in graduatoria per la frequenza alla manifestazione (anzianità di partecipazione);
 - Maggiore anzianità di mestiere (documentata).
3. La frequenza deve essere continuativa. Può essere ammessa, senza incorrere nella perdita della priorità acquisita, l'assenza, preventivamente comunicata al Comune, per seri e documentati motivi.

Art. 11 – Mancata presentazione dell'istanza, rinunce, sostituzioni e cambi di attrazione

1. Nel caso in cui l'operatore dello spettacolo viaggiante, che pure abbia già partecipato ad una o più edizioni del parco divertimenti tradizionale, non presenti istanza di partecipazione per più di un anno verrà meno qualsiasi priorità acquisita;
2. Qualora l'esercente che abbia ottenuto la concessione di un'area, rinunci alla partecipazione al parco divertimenti senza giustificato motivo anche per una sola edizione, perde qualsiasi priorità acquisita **per la successiva edizione del parco divertimenti**, fatto salvo il caso in cui la mancata partecipazione sia da imputarsi a comprovati e documentati giustificati motivi indipendenti dalla volontà dell'esercente e/o cause di forza maggiore. Si considera causa di forza maggiore il guasto tecnico improvviso dell'attrazione e l'impossibilità ad una repentina sostituzione.

3. Nel caso di rinunce il Comune potrà decidere se occupare i metri quadrati residui disponibili con altra attrazione anche effettuando spostamenti tecnici di altre attrazioni dello spettacolo viaggiante
4. Ove l'inserimento dell'attrazione avente diritto non fosse possibile per problemi logistici o temporali che potessero compromettere l'inizio e la fine del parco divertimenti il Comune potrà inserire le attrazioni che per caratteristiche strutturali /funzionali risultassero idonee
5. La sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo, uguale o analoga le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione, è consentita e non comporta alcuna penalizzazione ai fini della valutazione del criterio di maggiore anzianità di frequenza. In caso di guasto che renda inutilizzabile l'attrazione, l'esercente può sostituirla con una nuova, uguale alla precedente o con una analoga per categoria e dimensioni senza perdere l'anzianità.
6. Nel caso di cambio di attrazione da parte del concessionario, intendendosi per cambio il cambiare tipologia di attrazione pur mantenendo la medesima categoria, non si ha perdita di anzianità nella frequenza del parco divertimenti.

Art. 12 - Successioni e Subentri

1. In caso di decesso o cessazione definitiva dell'attività da parte del titolare dell'attrazione, l'anzianità da quest'ultimo acquisita sarà interamente riconosciuta al subentrante.
Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con idonea documentazione attestante l'avvenuto trasferimento dell'attrazione oggetto della concessione.

Art. 13 - Attività commerciali complementari

1. Sono considerate attività commerciali complementari al parco i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
2. Le attività commerciali di cui al comma 1 tradizionalmente operanti nel parco e aventi come caratteristica la commercializzazione di dolci e prodotti gastronomici tipici sono assimilabili a tutti gli effetti al comparto attrazioni e pertanto soggette alla stessa disciplina ai fini dell'assegnazione ed occupazione del posto. I titolari di tali attività sono tenuti ad osservare, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento.
3. I titolari delle attività complementari devono in ogni caso produrre, in allegato alla domanda, copia dell'autorizzazione amministrativa al commercio su area pubblica rilasciata dal Comune di residenza e delle autorizzazioni sanitarie relative e di ogni altro titolo eventualmente previsto per lo svolgimento dell'attività.

Capo III - Installazione di singole giostre, piccoli complessi di attrazione, circhi equestri

Art. 14 - Presentazione e contenuto delle domande

1. Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole giostre, di piccoli complessi di attrazioni di circhi equestri e degli altri spettacoli circensi, fuori dai casi previsti all'art. 6 per il Parco Divertimenti del Settembre Castellazze e all'art. 15 per le attrazioni inserite in manifestazioni diverse, ipotesi disciplinate specificamente

nei suddetti articoli del presente regolamento, devono essere presentate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire al competente Servizio di Polizia Municipale del Comune di Castellazzo Bormida almeno 30 giorni prima della data prevista per l'installazione.

2. Ciascuna domanda, sia per singola giostra e/o per piccolo complesso di attrazioni, sia per circo equestre dovrà recare le indicazioni ed essere corredata dalla documentazione prevista dal precedente articolo 8.

Art. 15 – Istruttoria

1. Il competente Servizio di Polizia Municipale del Comune di Castellazzo Bormida prenderà in esame le istanze e comunicherà all'interessato l'esito dell'istruttoria secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e comunque in tempo utile affinché l'interessato possa agevolmente provvedere all'installazione.
2. Ad avvenuta installazione e comunque prima di iniziare l'attività i titolari di singole giostre o piccoli complessi di attrazioni dovranno produrre la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 8 del presente Regolamento. Nel caso di attività circensi oltre alla predetta documentazione dovranno essere prodotti:
 - a) planimetria relativa all'interno del circo;
 - b) collaudo statico delle tribune con relazione tecnica;
 - c) schema degli impianti elettrici;
 - d) certificato ignifugo del tendone;
 - e) dichiarazione di corretto montaggio delle strutture.Per la mancata produzione di uno dei documenti richiesti il concessionario verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti.
3. Le istanze sia per singole giostre e complessi di attrazioni che per le attività circensi potranno in ogni caso essere accolte trascorsi non meno di trenta giorni dalla fine dell'ultima concessione.
4. Nell'ipotesi di richieste concorrenti, relative alla medesima area e per il medesimo periodo, verranno applicati i criteri di priorità di cui all'art. 9 del presente Regolamento. In subordine, a parità di titoli, verrà data precedenza all'istanza presentata per prima e farà fede della data il timbro di ricezione al protocollo comunale.

Art. 16 – Installazione di attrazioni nell'ambito di manifestazioni diverse

1. Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni diverse di vario genere (quali sagre, fiere, feste tematiche, notti bianche, eventi a rilevanza locale e simili), che si svolgono nel territorio comunale, trattandosi di installazioni del tutto collaterali rispetto alla manifestazione principale, possono essere consentite fino ad un massimo di **2 attrazioni** esclusivamente della tipologia "giochi gonfiabili" e/o tipologia piccole attrazioni a funzionamento semplice e piccole attrazioni (v. elenco delle attività spettacolari attrazioni trattenimenti di cui all'art. 4 legge 18/03/1968 n. 337 approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e successivamente aggiornato da ultimo con Decreto Interministeriale del 27/06/2024) nel rispetto del presente regolamento.
2. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante installate in occasione e nell'ambito di manifestazioni diverse di cui al precedente comma dovranno comunque sempre essere installate, messe in funzione e smontate in corrispondenza con lo svolgimento della manifestazione principale, non sarà concesso il posizionamento di attrazioni che richiedano, per l'allestimento e lo smontaggio tempi tecnici diversi rispetto a quello della manifestazione principale.

3. L'organizzatore della manifestazione principale dovrà presentare la relativa richiesta al Comune almeno 10 giorni prima di quello previsto per la manifestazione indicando i nominativi degli esercenti lo spettacolo viaggiante che metteranno in esercizio le loro attrazioni, le relative attrazioni e allegando le singole domande redatte secondo quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento
4. Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante nelle aree occupate da manifestazioni qualora sia in corso il parco divertimenti del settembre castellazzese funzionamento

Capo IV - Disposizioni comuni

Art. 17 - Divieto di sub concessione

1. Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto ad installare l'impianto, di cui è proprietario, per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione. E' vietata in ogni caso la sub - concessione delle aree.
2. La violazione al presente articolo comporta la revoca della concessione e non verrà consentito né al cedente né al cessionario di partecipare al parco divertimenti.

Art. 18 - Rappresentanza

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla personalmente. Lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di lavoro.
2. Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Prescrizioni per l'installazione

1. Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti prescrizioni per l'installazione delle attrazioni:
 - a) ottemperare a tutte le indicazioni circa la collocazione nell'area designata, ed alle disposizioni per l'esercizio dell'attrazione, producendo la necessaria certificazione di collaudo e di corretto montaggio di ogni singola attrazione;
 - b) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro, l'efficienza e la sicurezza dell'attrazione;
 - c) collocare le carovane ed i carriaggi normalmente al seguito degli spettacoli viaggianti ed attrazioni assimilabili nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale e secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale;
 - d) non occupare l'area oggetto della concessione prima del periodo indicato nella stessa e liberare l'area al termine del periodo autorizzato;

Art. 20 – Obblighi del concessionario

1. Al titolare di attività dello spettacolo viaggiante concessionario di area pubblica nel territorio comunale di Castellazzo Bormida è fatto obbligo di:
 - a) ritirare l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico relativamente all'installazione dell'attrazione ed esibirla ad ogni eventuale richiesta di qualsivoglia Forza di Polizia.

- b) iniziare l'occupazione del suolo pubblico e cessarla nelle date stabilite dalla relativa autorizzazione, fatto salvo per gravi motivi documentabili e per particolari esigenze dovute cause di forza maggiore da segnalarsi tempestivamente in forma scritta all'Amministrazione Comunale.
- c) rispettare gli orari di inizio e fine dell'attività previsti dal vigente Regolamento nonché i limiti relativi alle emissioni sonore prodotte da altoparlanti e simili stabiliti dalla normativa sull'inquinamento acustico e dal Regolamento Comunale di zonizzazione acustica.
- d) vigilare sempre, personalmente o a mezzo di incaricato, ogni attrazione durante l'orario di apertura.
- e) mantenere pulita e sgombra da rifiuti l'area concessa sia per l'attrazione che per le roulotte durante tutto il periodo di permanenza.
- f) restituire l'area concessa nelle condizioni di ordine, pulizia e nel medesimo stato in cui è stata consegnata; se vi fossero delle irregolarità o danni già esistenti questi devono essere immediatamente segnalati alla Polizia Municipale.
- g) attenersi alle disposizioni, anche verbali, impartite dal Comando di Polizia Municipale relative alla collocazione delle attrazioni ed al corretto utilizzo dell'area assegnata.
- h) esporre in modo chiaro e ben visibile il prezzo previsto per l'accesso allo spettacolo e/o attrazione.
- i) rispettare pienamente le vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, osservare tutte le norme di pubblica sicurezza.
- j) nel caso dei partecipanti al parco divertimenti del Settembre Castellazese, questi dovranno altresì ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza impartite dalla Commissione Comunale di Vigilanza e garantire il pieno rispetto del piano di sicurezza relativo al suddetto parco divertimenti.

Art. 21 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847), per l'occupazione del suolo comunale con attrazioni dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe relative deliberate con specifico provvedimento dalla Giunta Comunale tenuto conto dell' art. 1 Legge 18.3.1968 n. 337, con la quale viene riconosciuta la funzione sociale all'attività dello spettacolo viaggiante. Dell'avvenuto pagamento del canone, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni qualvolta sarà richiesta.
2. Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno un anno e lo stesso potrà essere riammesso solo allorquando abbia estinto ogni debito.

Art. 22 - Responsabilità civile

1. Il concessionario è responsabile per l'attrazione, per le carovane e per gli altri mezzi necessari al trasporto nonché di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione.
2. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni o molestie a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

Art. 23 - Sistemazione di caravan, motorhome e abitazioni

1. La sistemazione delle abitazioni nella misura massima di due per ogni concessione e dei veicoli adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale.
2. La sosta e la permanenza con le abitazioni sono consentite esclusivamente ai titolari di concessione per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante ed ai propri familiari e coadiuvanti come anticipatamente indicati dai concessionari
3. L'insediamento in tali località da parte degli interessati per quanto concerne i partecipanti al parco divertimenti del settembre castellazese potrà avvenire dal venerdì antecedente la seconda domenica di settembre. L'area di insediamento dovrà essere comunque sempre completamente sgomberata entro 3 giorni dal termine di chiusura del parco divertimenti e di norma non verranno concesse proroghe.
4. La violazione di cui al precedente comma comporta l'applicazione di sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nello sgombero.

Capo V - Revoche e Sanzioni

Art. 24 - Revoche della concessione di occupazione del suolo pubblico

1. E' facoltà del Comune, per motivi di ordine, sicurezza e sanità pubblica nonché per altri motivi di pubblica utilità, provvedere alla revoca della concessione del suolo pubblico; la suddetta revoca dà diritto esclusivamente allo sgravio di quanto pagato in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
2. La concessione di suolo pubblico è altresì revocata in caso di accertata grave violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento. In quest'ultimo caso, trattandosi di comportamento illecito del concessionario, la revoca non darà diritto ad alcun tipo di rimborso di quanto versato a titolo di tassa o canone
3. La concessione del suolo pubblico è sempre revocata nel caso cui gli spettacoli viaggianti ed attrazioni assimilabili utilizzino animali sottoposti a fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche o comunque maltrattati.

Art. 25 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono accertate dagli organi preposti al controllo con le modalità previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 e sono punite, ove non diversamente previsto con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 250,00.
2. Qualora la violazione accertata rivesta carattere di particolare gravità, tanto da comportare la revoca della concessione dell'area, al trasgressore non sarà concessa alcuna autorizzazione per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante nel Comune di Castellazzo Bormida per almeno 1 anno.

Capo VI - Disposizioni Finali

Art. 26 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché alle norme statutarie vigenti ed a quelle regolamentari interne dell'Ente se ed in quanto applicabili.

Art. 27 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico della deliberazione di approvazione. Dalla medesima data è abrogata qualsiasi norma regolamentare in materia non compatibile con il presente Regolamento.

- **Deliberazione approvazione:** C.C. n. 41 del 28/09/2006 pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 02/10/2006 al 16/10/2006, esecutiva dal 12/10/2006;
 - **Ripubblicazione modifica regolamento per giorni quindici:** dal 17/10/2006 al 31/10/2006;
 - **Entrata in vigore:** dal 01/11/2006
-

- **Deliberazione di modifica** C.C. n. 40 del 21/12/2024 pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal 30/12/2024 al 13/01/2025, esecutiva dal 09/01/2025;
- **Entrata in vigore:** 14/01/2024.